

INDICAZIONI OPERATIVE
RIGUARDANTI LE ELEZIONI DEL 08 MARZO 2026
PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI FROSINONE

L'ufficio elettorale è composto:

dal seggio elettorale, ubicato presso la **sala Consiglio** della Provincia di Frosinone, Piazza A. Gramsci, 13 (primo piano) per gli elettori dei comuni di fascia B, C, D, E.

dalla sottosezione elettorale, ubicata presso la sala Cascella della Provincia di Frosinone, Piazza Gramsci, 13 (piano terra) per gli elettori dei comuni di fascia A.

Le operazioni di voto si svolgeranno **dalle ore 08.00 alle ore 20.00 di Domenica 08 marzo 2026**;

Si ricorda agli elettori che è necessario presentarsi al seggio muniti di un documento di identità in corso di validità.

Ad ogni elettore sarà consegnata una scheda colorata per l'elezione del Consiglio Provinciale. Il colore della scheda dipende dalla fascia del comune di appartenenza dell'elettore.

Un componente del seggio consegna all'elettore oltre alla scheda di voto una penna biro di colore nero per l'espressione del voto, invitandolo a recarsi in cabina o in altra postazione munita di riparo per tutelare la segretezza del voto.

Ciascun elettore esprime un voto, che viene ponderato ai sensi dei commi 32, 33 e 34, art. 1 legge n. 56/2014.

La scheda da consegnare dovrà essere del colore determinato dalla fascia demografica del comune dove l'elettore risulta eletto e più precisamente :

- fascia A di colore azzurro per comuni fino a 3.000 abitanti;
- fascia B di colore arancione per comuni da 3.001 a 5.000 abitanti;
- fascia C di colore grigio per comuni da 5.001 a 10.000 abitanti;
- fascia D di colore rosso per comuni da 10.001 a 30.000 abitanti;
- fascia E di colore verde per comuni da 30.001 a 100.000 abitanti.

L'elettore, dopo aver votato con la suddetta penna biro nero, deve ben ripiegare la scheda e riconsegnala al presidente o suo delegato, che la inserisce nell'urna.

Durante le operazioni di voto, come anche in occasione di quelle di scrutinio, devono essere sempre presenti almeno tre componenti del seggio.

Le operazioni di voto si concludono alle ore venti; tuttavia, se a quell'ora vi siano ancora degli elettori nei locali adiacenti al seggio/sottosezione, questi ultimi dovranno essere ammessi a votare anche oltre il predetto orario.

Per l'elezione del Consiglio Provinciale ciascun elettore può esprimere solo il voto di lista oppure, nell'apposita riga della scheda, anche un solo voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere provinciale compreso nella lista, scrivendone il cognome o, in caso di omomimia, il nome e il cognome.

Il voto di preferenza assegnato comporta anche il voto alla lista del candidato votato, in quanto il voto è unico e l'intenzione dell'elettore è inequivoca. Tale ipotesi è valida solo nel caso in cui il nome scritto nel riquadro appartenga, in modo inequivoco, a uno dei candidati consiglieri della lista relativa allo stesso riquadro.

In caso di corretta espressione del voto di lista, ma non corretta espressione della preferenza per un candidato consigliere, è valido il solo voto alla lista mentre è nullo il voto di preferenza non correttamente espresso.

Il valore del voto è anch'esso ponderato ai sensi del comma 34 e dell'allegato A della legge 56/2014.

Lo scrutinio ha inizio subito dopo la chiusura delle operazioni di voto, trascorsa almeno mezz'ora per gli adempimenti di natura burocratica e per l'allestimento operativo dei seggi. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche. A tal fine sono mantenute le porte dei locali in cui esso si svolge aperte. Al di là dell'area delimitata dalle transenne, all'interno del seggio, è consentita la presenza dei soli rappresentanti di lista e dei componenti del seggio.

Prima dell'inizio dello scrutinio il seggio elettorale provvede a:

- a) verificare che il numero delle schede votate corrisponda esattamente al numero degli elettori che hanno votato tenuto conto di eventuali schede non ritirate e annotate nel verbale e nella lista sezionale;
- b) contare le schede non votate, che devono corrispondere esattamente al numero degli elettori che non hanno votato.

In fase di scrutinio le schede, nelle quali la volontà dell'elettore si è manifestata in modo non univoco, saranno ritenute nulle.

Le schede non votate sono conservate e sigillate.

Le schede non contenenti espressioni di voto sono annullate sul retro dal presidente e da uno scrutatore con l'apposizione della firma e del timbro della sezione.

Sono dichiarati nulli i voti contenuti in schede che:

- a) non sono quelle autenticate dal seggio elettorale;
- b) non consentono di risalire in maniera univoca alla volontà dell'elettore;
- c) contengono scritte o altri segni di chiara riconoscibilità del voto.

Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato.

Al termine dello scrutinio, il presidente esegue il controllo numerico finale verificando la coincidenza tra:

- a) numero degli elettori iscritti a registro e numero dei votanti e non votanti;
- b) numero dei votanti e voti validi assegnati, schede nulle, schede bianche, schede contenenti voti nulli e schede contenenti voti contestati.

Il Consiglio Provinciale è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia con voto diretto, libero e segreto, attribuito, in un unico collegio elettorale corrispondente al territorio della provincia.

PROCLAMAZIONE ALLA CARICA DI CONSIGLIERE PROVINCIALE

La cifra elettorale di ciascuna lista è costituita dalla somma dei voti ponderati validi riportati da ciascuna di esse. La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla somma dei voti ponderati validi riportati da ciascuno di essi.

I seggi vengono assegnati alle liste con il metodo D'Hondt e le disposizioni stabilite dall'art. 1 commi 36 e seguenti della L. 56/2014.

I seggi spettanti a ciascuna lista sono attribuiti ai candidati secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali.

A parità di cifra individuale, è proclamato eletto il candidato appartenente al sesso meno rappresentato tra gli eletti della lista; in caso di ulteriore parità, è proclamato eletto il candidato più giovane.

Faq

1. E' necessario il raggiungimento di un quorum di votanti per considerare valide le elezioni?

No, la Legge 56/14 e le circolari esplicative del Ministero dell'Interno non indicano la necessità del raggiungimento di alcun quorum di votanti per considerare le elezioni valide.

2. E' necessario raggiungere la maggioranza assoluta dei voti validi per considerare valida l'elezione?

No, non è prevista la necessità di alcuna maggioranza di voti validi per considerare valida l'elezione.

3. Nel caso in cui le schede bianche o nulle superino la metà delle schede valide, le operazioni elettorali si considerano effettivamente esercitate?

Sì, non c'è nessuna norma che fornisca diversa indicazione.

4. I rappresentanti di lista possono essere scelti fuori dal corpo elettorale?

Sì, come espressamente indicato dalla Circolare 32/14 "il rappresentante della lista o del candidato presidente presso il seggio/sottosezione, può anche non essere elettore della consultazione, purché sia in possesso dell'elettorato attivo per la Camera dei Deputati; per dimostrare tale qualità è sufficiente esibire al presidente la tessera elettorale".

Divieti

Gli elettori non possono portare all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini. A tal fine si richiamano le norme contenute nel decreto-legge 1° aprile 2008, n. 49, convertito, senza modificazioni, dalla legge 30 maggio 2008, n. 96, all'art. 1, comma 1. Per gli eventuali contravventori al divieto sono previste le sanzioni di cui all'art. 1, comma 4, D.L. 1° aprile 2008, n. 49.